

BANDO
ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE
PROFESSIONI ANNO 2024
DI CUI ALLE ORDINANZE DEL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA
DEL 29 APRILE 2024 NN. 633, 634, 635

LA RETTRICE

- VISTO il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore” e, in particolare, gli articoli 172 e seguenti;
- VISTO il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante “Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l’assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori” e, in particolare, gli articoli 51 e 52;
- VISTA la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 che reca le norme sugli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni;
- VISTO il regolamento sugli esami di Stato, approvato con D.M. 9 settembre 1957 e successive modificazioni;
- VISTO il D.P.R. 28 ottobre 1982, n. 980, regolamento per gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di biologo e successive modificazioni;
- VISTO il D.M. 3 dicembre 1985, regolamento per gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di odontoiatra;
- VISTO il D.M. 13 gennaio 1992, n. 240, regolamento per gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo;
- VISTO il D.M. 10 marzo 1995, n. 327 regolamento per gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista;
- VISTO il D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché la disciplina dei relativi ordinamenti;



- VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'art. 6, commi 1 e 2;
- VISTO il decreto ministeriale 24 aprile 2020, n. 38;
- VISTO il decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;
- VISTA la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti" e, in particolare, gli articoli 1, 3 e 6;
- VISTO il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e in particolare l'art. 6, comma 4, con cui sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del citato decreto legge n. 22 del 2020, relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari;
- VISTO il decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e in particolare l'art. 6, comma 8-bis secondo cui "il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2023. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all'art. 1 della legge 8 dicembre 2021, n. 163, ...";
- VISTO il decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e in particolare l'art. 6, comma 3, secondo cui "il termine di cui all'art. 6 comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo allo svolgimento degli esami di Stato di talune professioni, è prorogato al 31 dicembre 2024. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all'art. 1 della legge 8 novembre 2021, N. 163, nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all'art. 2 della medesima legge;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute 20 giugno 2022 n. 568 *Modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Odontoiatra;*
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute 20 giugno 2022 n. 570 *Modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Farmacista;*



- VISTA l'Ordinanza Ministeriale 29 aprile 2024, n. 633, con la quale sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale di cui all'art. 11, comma 1, del decreto interministeriale 19 gennaio 2016, n. 63, del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- VISTA l'Ordinanza Ministeriale 29 aprile 2024 n. 634 con la quale sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Odontoiatra, Farmacista, Veterinario, Tecnologo Alimentare;
- VISTA l'Ordinanza Ministeriale 29 aprile n. 635 con la quale sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Attuario e Attuario Iunior, Chimico e Chimico Iunior, Ingegnere e Ingegnere Iunior, Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore e Architetto Iunior e Pianificatore Iunior, Biologo e Biologo Iunior, Psicologo, Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e Dottore in tecniche, psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, Dottore agronomo e Dottore forestale, agronomo e forestale Iunior, Biotecnologo agrario, Assistente sociale specialista e Assistente sociale;
- VISTO l'articolo 6 dell'O.M. 29 aprile 2024 n. 633, che prevede "In deroga alle disposizioni normative vigenti, la prima e la seconda sessione dell'anno 2024 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, nonché le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale sono costituite da una prova scritta e una orale da svolgersi in presenza;
- VISTO l'articolo 8 dell'O.M. 29 aprile 2024 n. 634 che prevede "In deroga alle disposizioni normative vigenti, la prima e la seconda sessione dell'anno 2024 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 1 (*odontoiatra e farmacista*) sono costituite da una prova orale da svolgersi in presenza"
- VISTO l'articolo 10 dell'O.M. 29 arile 2024 n. 635 che prevede "In deroga alle disposizioni normative vigenti, la prima e la seconda sessione dell'anno 2024 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 1 (*attuario e attuario iunior, chimico e chimico iunior, ingegnere e ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior, biologo e biologo iunior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche per contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità*) sono costituite



da una prova orale – oltre che scritta o pratica laddove previste dalla normativa - da svolgersi in presenza;

- VISTE le medesime OO.MM. che stabiliscono che: “gli atenei garantiscono che le suddette prove vertano su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che siano in grado di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.”
- VISTE le medesime OO.MM. che stabiliscono che: “in deroga alle disposizioni normative vigenti, con decreto rettorale gli atenei provvedono, in accordo con gli ordini professionali competenti, alla nomina delle commissioni degli Esami di Stato per l’anno 2024. “Ai fini della costituzione delle commissioni per gli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista, odontoiatra e psicologo si applicano le disposizioni previste dai decreti attuativi dell’art. 6 della legge 8 novembre 2021, n. 163.”;
- ACQUISITO l’accordo con gli Ordini Professionali competenti territorialmente in merito alla modalità di svolgimento delle prove dell’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni tramite i Presidi delle facoltà competenti per materia

DECRETA

Art. 1

(Requisiti per l'ammissione)

Agli Esami di Stato anno 2024 di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al presente decreto, sono ammessi coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente:

- per la prima sessione, entro il **24 luglio 2024** per le sezioni A degli albi ed entro il **30 luglio 2024** per le sezioni B;
- per la seconda sessione, entro il **13 novembre 2024** per le sezioni A degli albi ed entro il **20 novembre 2024** per le sezioni B.

Per le professioni che lo prevedono è requisito di ammissione il tirocinio che deve essere completato:

- per la prima sessione, entro il **24 luglio 2024** per le sezioni A degli Albi ed entro il **30 luglio 2024** per le sezioni B;
- per la seconda sessione, entro il **13 novembre 2024** per le sezioni A degli Albi ed entro il **20 novembre 2024** per le sezioni B.



Art. 2
(Contributi e Tasse)

Coloro che intendono partecipare agli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sono tenuti a procedere al pagamento di:

- ❖ **Tassa di ammissione di € 49,58** (attuale importo) da effettuarsi sul c/c postale n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - **Tasse Scolastiche** (disponibile in tutti gli uffici postali già intestato altrimenti utilizzare un bollettino in bianco - causale: tassa ammissione esami);
- ❖ **Contributo Universitario Ammissione esami di stato di abilitazione alle professioni di € 200,00** (da effettuarsi con bollettino PagoPA scaricabile dal [link https://uniroma1.pagoatenei.cineca.it/frontoffice/pagamentospontaneo](https://uniroma1.pagoatenei.cineca.it/frontoffice/pagamentospontaneo));
- ❖ **Contributo Universitario Diploma di abilitazione di € 70,00** (da effettuarsi con bollettino PagoPA scaricabile <https://uniroma1.pagoatenei.cineca.it/frontoffice/pagamentospontaneo>).

Il Contributo Universitario Diploma di abilitazione va effettuato una sola volta e non va ripetuto nel caso di ripetizione Esame di Stato di abilitazione, sia nel caso di candidati assenti che nel caso di candidati respinti.

RICEVUTE DI PAGAMENTO:

- per la tassa di ammissione costituisce ricevuta di pagamento il bollettino postale timbrato dall'ufficio postale;
- per i contributi universitari la ricevuta di pagamento va scaricata dal portale **Pago Atenei**, cliccando sull'apposita funzione sul sito: <https://uniroma1.pagoatenei.cineca.it/frontoffice/scaricaricevuta>

PER I SOLI CONTRIBUTI UNIVERSITARI NON SARÀ CONSIDERATA VALIDA - PERCHÉ INCOMPLETA - LA RICEVUTA RILASCIATA DALLA BANCA, POSTA O ALTRO OPERATORE

Art. 3
(Modalità e termini per l'iscrizione)

1. Per iscriversi all'Esame di Stato anno 2024 il candidato è tenuto a presentare domanda di iscrizione:

- per la prima sessione dal **03 giugno 2024** ed entro il **24 giugno 2024**;
- per la seconda sessione dal **30 settembre 2024** ed entro il **21 ottobre 2024**.

Se il candidato non è mai stato iscritto a questo Ateneo, deve preliminarmente registrarsi su INFOSTUD.

Per presentare domanda di iscrizione all'esame occorre:



- a) accedere al sistema infostud <https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/studenti>;
- b) verificare nel proprio PROFILO che siano aggiornati DATI PERSONALI - RECAPITI - TITOLI UNIVERSITARI, in particolare che sia indicato un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante, poiché rappresenterà la modalità di ingresso nella stanza virtuale di sostenimento dell'esame;
- c) entrare in ESAMI DI STATO - PRESENTA DOMANDA seguendo i passaggi elencati:
 - DATI ANAGRAFICI - i campi sono già compilati;
 - RICERCA SESSIONI - inserire la professione per la quale si vuole sostenere l'esame di abilitazione;
 - DICHIARAZIONE TITOLI – contrassegnare con il segno di spunta il titolo di studio valido per sostenere l'esame nella professione prescelta. Se il candidato è laureando e il titolo di studio è presente contrassegnare "Laureando"; se tra le opzioni previste non si trova il proprio titolo di studio, mandare una email alla Segreteria esami di Stato (segr.esamistato@uniroma1.it);
 - DICHIARAZIONE TIROCINI - inserire i dati relativi al tirocinio (solo per le professioni che lo richiedono);
 - DICHIARAZIONE ABILITAZIONI - inserire, se il candidato ne è in possesso, una precedente abilitazione tra quelle valide per l'esenzione da una o più prove oppure contrassegnare la voce "Non dichiaro l'abilitazione";
 - RIEPILOGO E STAMPA RICEVUTA DOMANDA.

2. Il candidato è inoltre tenuto a produrre la seguente documentazione:

- a) Copia digitalizzata della ricevuta scaricata dal portale Pago Atenei del versamento di € 200,00, Contributo Universitario Ammissione Esami di Stato di abilitazione alle professioni;
- b) Copia digitalizzata della ricevuta scaricata dal portale Pago Atenei del versamento di € 70,00, Contributo Universitario Diploma di abilitazione;
- c) Copia digitalizzata della ricevuta del versamento di € 49,58, da effettuarsi sul c/c postale n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara - Tasse Scolastiche (disponibile in tutti gli uffici postali già intestato altrimenti utilizzare un bollettino in bianco - causale: taxa ammissione esami);
- d) Copia digitalizzata dell'Allegato A-A1 scaricabile dal sito istituzionale al seguente link <https://www.uniroma1.it/it/documento/allegati-a1>;
- e) Copia digitalizzata della ricevuta della domanda di iscrizione ottenuta da Infostud;
- f) Copia digitalizzata fronte, retro, di un documento di identità in corso di validità (lo stesso che sarà utilizzato per il riconoscimento durante l'esame).



Successivamente all'inserimento della domanda in Infostud, è necessario altresì compilare la domanda di partecipazione online (google form) al seguente link:

- <https://forms.gle/ymKzm1aahKaRnsad9> per la Prima Sessione 2024
- <https://forms.gle/Bzvg4E4f8UGpxqge8> per la Seconda Sessione 2024

allegando, in due file, la documentazione sopra indicata in base alla propria situazione soggettiva (vedi successivo articolo 4, partecipante all'esame per la prima volta, respinto alla precedente sessione, assenti alla prova d'esame):

primo file:

- allegato A – A1;
- ricevuta di iscrizione;
- ricevuta dei versamenti delle tasse e contributi di iscrizione;

secondo file:

- copia documento di identità.

La documentazione dovrà pervenire obbligatoriamente in due file in formato PDF.

3. La sola presentazione della domanda su Infostud senza la presentazione della domanda di partecipazione online (google form) e l'invio della copia delle ricevute dei versamenti richiesti entro le date previste, non costituisce iscrizione all'esame; il solo pagamento delle tasse senza la presentazione della domanda su Infostud e la presentazione della domanda di partecipazione online (google form) non costituisce iscrizione all'esame.

4. Tutti i candidati sono ammessi alla prova d'esame con riserva: l'Amministrazione provvederà successivamente ad escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione previsti dal presente bando.

Art. 4

(Dottore Commercialista, Esperto Contabile e Revisore Legale
ulteriori modalità e termini)

1. Per i candidati che si iscrivono all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista o Esperto Contabile non è previsto l'esonero dalla prova scritta.

2. I candidati che si iscrivono all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista o Esperto Contabile, che intendono sostenere le prove integrative per l'iscrizione al Registro dei Revisori Legali, devono compilare ed allegare nel primo file degli allegati alla domanda di partecipazione online (google form) richiesti all'articolo 3, comma 2, anche l'apposito modulo di richiesta iscrizione alle prove integrative, scaricabile dal sito al link

<https://www.uniroma1.it/it/pagina/revisore-legale>.



3. Coloro i quali si iscrivono esclusivamente alle prove integrative per l'iscrizione al Registro dei Revisori Legali (quindi già in possesso dell'abilitazione in qualità di Dottore Commercialista o Esperto Contabile) non devono procedere all'iscrizione all'Esame di Stato su infostud ma dovranno seguire le istruzioni che sono pubblicate sul sito alla pagina <https://www.uniroma1.it/it/pagina/revisore-legale>.

Art. 5

(Modalità e termini per l'iscrizione per candidati respinti o assenti in precedenti sessioni)

1. I candidati respinti a precedenti sessioni di abilitazione presso Sapienza, e i candidati assenti alle sessioni antecedenti alla 2^a sessione 2023 che si iscrivono nuovamente a sostenere l'esame per la medesima professione, seguono le medesime procedure di cui all'art. 3 commi 1 e 2, ma sono tenuti, dopo aver effettuato il pagamento di € 200,00, da effettuarsi con bollettino PagoPA scaricabile dal link <https://uniroma1.pagoatenei.cineca.it/frontoffice/pagamentospontaneo> a produrre copia digitalizzata della ricevuta **scaricata dal portale Pago Atenei**, cliccando sull'apposita funzione sul sito

<https://uniroma1.pagoatenei.cineca.it/frontoffice/scaricaricevuta>;

2. I candidati assenti alla 2^a sessione 2023 svoltasi presso Sapienza potranno, per la medesima professione, riutilizzare le tasse versate. Essi sono tenuti a seguire le medesime procedure di cui all'art. 3 co.1.

Sono altresì tenuti a produrre in due file, in formato .pdf, la seguente documentazione:
primo file:

- a) Stampa della ricevuta di iscrizione nel sistema Infostud;
- b) Copia digitalizzata degli Allegati A-A1 scaricabile dal sito istituzionale al link <https://www.uniroma1.it/it/documento/allegati-a1> ;

secondo file:

- c) Copia digitalizzata fronte retro, di un documento di identità in corso di validità (lo stesso che sarà utilizzato per il riconoscimento durante l'esame) ed allegarla alla domanda di partecipazione online (google form) compilata successivamente alla presentazione della domanda in Infostud.

Art. 6

(Candidati con disabilità)

I candidati con riconoscimento di disabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o con certificazione d'invalidità, che per lo svolgimento della prova necessitano ausili o di tempi aggiuntivi devono:

- informare il Settore Esami di Stato scrivendo a segr.esamistato@uniroma1.it entro i termini di scadenza previsti per l'iscrizione all'esame di Stato;
- presentare idonea documentazione attestante lo stato di disabilità al Settore per le relazioni con gli Studenti con disabilità e con DSA (servizio.disabilita@uniroma1.it).



Art. 7
(Prove)

Gli esami di Stato anno 2024 hanno inizio:

- per la prima sessione, il giorno **25 luglio 2024** per le sezioni A degli Albi ed il giorno **31 luglio 2024** per le sezioni B;
- per la seconda sessione, il giorno **14 novembre 2024** per le sezioni A degli Albi ed il giorno **21 novembre 2024** per le sezioni B.

Art. 7 bis
(Modalità di svolgimento delle Prove)

a) Professioni di Dottore Commercialista, Esperto Contabile e Revisore legale

L'esame consiste in una prova scritta e una prova orale da svolgersi in presenza .

b) Professioni di Attuario e Attuario iunior, Chimico e Chimico iunior, Ingegnere e Ingegnere iunior, Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore, Architetto iunior e Pianificatore iunior, Biologo e Biologo iunior, Psicologo, Dottore in tecniche psicologiche per contesti sociali, organizzativi e del lavoro e Dottore in tecniche psicologiche per servizi alla persona e alla comunità.

L'esame consiste in una prova scritta o pratica, a scelta della commissione, e una prova orale in presenza.

Per i candidati che si iscrivono all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui sopra non è previsto l'esonero dalla prova scritta.

Art. 8
(Argomento della prova orale)

Le prove per l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Dottore Commercialista, Esperto Contabile e Revisore, Attuario e Attuario iunior, Chimico e Chimico iunior, Ingegnere e Ingegnere iunior, Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore, Architetto iunior e Pianificatore iunior, Biologo e Biologo iunior, Dottore in tecniche psicologiche per contesti sociali, organizzativi e del lavoro e Dottore in tecniche psicologiche per servizi alla persona e alla comunità dovranno vertere su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e consentire di accertare l'acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.

Art. 8 bis
(Modalità semplificata esame di abilitazione per le professioni di
Odontoiatra, D.I. 20 giugno 2022, n. 568;
Farmacista, D.I. 20 giugno 2022, n. 570
Psicologo, D.M. 6 giugno 2022, n. 554)



Le modalità semplificate definite dai decreti interministeriali attuativi dell'articolo 6 e 7 della legge 8 novembre 2021, n. 163 consistono in una prova orale da svolgersi in presenza.

Art. 8 ter
(Prova Odontoiatra)

Oggetto della prova, e della relativa valutazione, è la discussione di due casi clinici multidisciplinari e del relativo piano di trattamento.

Art. 8 quater
(Prova Farmacista)

L'esame si sostanzia nello svolgimento di una prova orale volta ad accertare la preparazione culturale del candidato nonché le nozioni, le competenze e le abilità riguardanti il profilo professionale del farmacista, con particolare riferimento ai seguenti ambiti: deontologia professionale; conduzione e svolgimento del servizio farmaceutico; somministrazione/dispensazione, conservazione e preparazione dei medicinali; prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; informazione ed educazione sanitaria della popolazione; gestione imprenditoriale della farmacia nonché tutti i servizi previsti dalla normativa vigente.

Art. 8 quinquies
(Prova Psicologo)

La prova orale abilitante all'esercizio della professione di Psicologo verterà su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il medesimo tirocinio professionale nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

Art. 9
(Commissioni giudicatrici Esami di Stato)

Le Commissioni Giudicatrici sono nominate dalla Rettore, in accordo con gli Ordini Professionali, con Decreto Rettorale, così come stabilito dalle OO. MM. 29 aprile 2024 n. 633, 634, 635.

Art. 10
(Calendario delle sedute delle prove)

Le modalità della prima prova e il calendario delle prove sono stabilite dai Presidenti delle Commissioni Valutatrici.

Le modalità della prima prova, il calendario delle sedute per lo svolgimento delle prove e ogni altre comunicazione sulle prove sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ateneo, nelle pagine dedicate agli Esami di Stato (<https://www.uniroma1.it/it/pagina/esami-di-stato-informazioni-sessione-corso>).



Art. 11
(Accesso agli atti ex lege 241/90)

Anteriormente alla conclusione dei lavori della Commissione Valutatrice, l'accesso agli atti sarà esperibile esclusivamente presso il Presidente della Commissione Valutatrice presso la Sapienza Università di Roma, tramite il protocollo dell'Ateneo.

Successivamente alla conclusione dei lavori della Commissione Valutatrice, l'accesso agli atti sarà esperibile esclusivamente presso la Segreteria Esami di Stato.

LA RETTRICE

CC/gl/ct/ adb/mdg